

GIUSTIZIA

Confisca diretta del profitto alla società

—di **Patrizia Maciocchi** | 20 maggio 2016

Il Tribunale non può dare il via libera al **sequestro preventivo per equivalente** sui beni dell'amministratore della società, indagato per dichiarazione fraudolenta, se non è provata l'impossibilità di applicare la misura specifica sui beni della persona giuridica.

La Cassazione, con la sentenza 20763/2016, accoglie il ricorso del manager contro la scelta di non agire prima sulle casse della società.

I giudici ricordano che, anche in seguito alle modifiche introdotte dal Dlgs 158/2015, «la **confisca diretta** del profitto del reato è possibile anche nei confronti della persona giuridica per le violazioni fiscali commesse dal legale rappresentante o da un altro organo della persona giuridica nell'interesse della società, quando il profitto o i beni direttamente riconducibili a tale profitto siano rimasti nella disponibilità della stessa persona giuridica».

La Suprema corte precisa che l'ordinamento in vigore prevede solo una responsabilità amministrativa degli enti e non una responsabilità penale: l'ente non è mai autore del reato né concorrente. Inoltre il Dlgs 231/2001 non include i reati tributari tra quelli per i quali è prevista la responsabilità della persona giuridica.

La confisca per equivalente dei beni della società non si può fondare neppure sull'assunto che l'autore del reato abbia la disponibilità di tali beni in quanto questa è nell'interesse dell'ente e non della persona fisica.

Detto questo, però, la Cassazione ricorda che se il prezzo o il profitto derivante dal reato è il denaro, la confisca delle somme di cui il soggetto ha comunque la disponibilità deve essere considerata confisca diretta e non occorre la prova del collegamento tra il denaro e il reato. Quando il profitto o il prezzo del reato sono dei soldi, questi non solo si confondono con le altre disponibilità economiche dell'autore del fatto, ma perdono, per il fatto stesso di appartenere al reo, qualunque connotato di autonomia rispetto all'identificabilità fisica. Quello che importa per la Cassazione è che «le disponibilità monetarie del percipiente si siano accresciute di quella somma, legittimando dunque la confisca in forma diretta del relativo importo ovunque o presso chiunque custodito nell'interesse del reo». L'eventualità di far scattare la confisca per equivalente sugli altri beni di cui dispone l'imputato e per un valore corrispondente a quello del prezzo o profitto del reato c'è soltanto quando è impossibile la confisca del denaro. E questa è una condizione imprescindibile.